



CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio

N° 13 del 04/03/2022

COPIA

OGGETTO: Adesione alla Centrale Unica di Committenza istituita, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 37 - comma 4 - del D.Lgs. n. 50/2016, dai Comuni di Albano Laziale (capofila) e Castel Gandolfo. Approvazione dello schema di convenzione e del "Regolamento per il funzionamento della C.U.C."

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **quattro**, del mese di **marzo**, alle ore **11:30**, nella sede municipale di Grottaferrata è presente il Dott. Giancarlo Dionisi, nella qualità di Commissario Straordinario, nominato con Decreto Presidente della Repubblica prot. n. 29059 del 20 dicembre 2021.

Con l'assistenza del **Segretario Generale Dott.ssa Claudia Tarascio**.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Note:

Lì, 01/03/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Note:

Lì, 04/03/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Adesione alla Centrale Unica di Committenza istituita, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 37 - comma 4 - del D.Lgs. n. 50/2016, dai Comuni di Albano Laziale (capofila) e Castel Gandolfo. Approvazione dello schema di convenzione e del "Regolamento per il funzionamento della C.U.C."

Il Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio

Premesso che:

1) l'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che gli Enti Locali *"al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni"*;

2) l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che *"le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"*;

3) l'art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che *"Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziosandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56";

4) le disposizioni del citato art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 sono attualmente sospese fino al 30.06.2023 per effetto delle disposizioni dell'art. 1 - comma 1, lett. a) - della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8 - comma 7 - della legge n. 120/2020 e poi dall'art. 52 - comma 1, lettera a), sub. 1.2 - della legge n. 108/2021: per effetto di tale sospensione i Comuni possono procedere autonomamente alla gestione delle procedure di gara di appalto relative all'acquisto di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016;

5) in forza delle disposizioni dell'art. 52 - comma 1, lettera a), sub. 1.2 - della legge n. 108/2021 la sospensione di cui al punto precedente, tuttavia, **non opera** relativamente alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'art. 1 del D.L. n. 59/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 101/2021. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, pertanto, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia devono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall'art. 37 - comma 4 - del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;

Considerato che

6) con convenzione sottoscritta in data 21 dicembre 2018, è stata istituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 37 - comma 4, lett. b) - del D.Lgs. n. 50/2016 ed in prosecuzione degli accordi di cui alla precedente convenzione sottoscritta in data 11.12.2015, la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dei Comuni di Albano Laziale e Castel Gandolfo per la gestione delle procedure di gara di appalto relative all'acquisto di lavori, servizi e forniture. Nell'ambito della C.U.C. il Comune di Albano Laziale è individuato quale capofila;

7) con atto sottoscritto in data 11.02.2022 dai Sindaci dei Comuni di Albano Laziale e Castel Gandolfo, in esecuzione delle decisioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, la durata della convenzione di cui al punto precedente è stata prorogata al 30.06.2023. Con il suddetto atto è stato confermato, inoltre, ogni altro contenuto della precedente convenzione sottoscritta in data 21.12.2018;

Dato atto che è volontà del Comune di Grottaferrata aderire alla C.U.C. di cui sopra e, pertanto, all'accordo consortile per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, anche in considerazione del fatto che:

8) la capacità di dare concreta attuazione a relazioni stabili di collaborazione costituisce un importante fattore strategico per lo sviluppo ed il recupero di efficienza e competitività delle amministrazioni pubbliche;

9) la cooperazione intercomunale è occasione per attivare meccanismi operativi di integrazione, nonché momenti di confronto tesi sia ad individuare prassi operative e regole organizzative uniformi che a favorire lo scambio di competenze tecniche, giuridiche e gestionali che incrementano il patrimonio delle conoscenze del singolo Ente;

10) la costituzione di una Centrale di Committenza è l'espressione di una moderna funzione di *governance* nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

Precisato che l'accordo potrà essere riesaminato nel caso di emanazione delle disposizioni di attuazione dell'art. 37 e successivi del Codice in ordine alle modalità di costituzione e dei requisiti delle centrali di aggregazione;

Dato atto che con nota prot. n. 4348 del 01.02.2022, assunta al protocollo del Comune di Albano Laziale in pari data al n. 6994/2022, questo Comune ha richiesto di poter aderire alla suddetta C.U.C. al fine di poter svolgere, in forma associata, gli appalti di cui al precedente punto n. 5);

Vista la comunicazione del Comune di Albano Laziale prot. 12812 del 28/02/2022, assunta al protocollo del Comune in pari data al n. 8437, con la quale si comunica che la richiesta di adesione di cui al punto precedente è stata accolta;

Ritenuto:

11) di aderire alla C.U.C. costituita, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 37 - comma 4 - del D.Lgs. n. 50/2016, dai Comuni di Albano Laziale (capofila) e Castel Gandolfo;

12) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

13) Di approvare il "*Regolamento per il funzionamento della C.U.C.*" allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

14) di demandare ai dirigenti dei competenti uffici comunali l'adozione di tutti gli atti di loro competenza necessari a dare attuazione al presente atto;

15) di riservarsi di riesaminare la presente decisione anche alla luce di un eventuale evoluzione del quadro legislativo di riferimento;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la legge n. 241/90;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- la legge n. 120/2020;
- la legge n. 108/2021;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dai competenti dirigenti ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

DELIBERA

Poste le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) **Di aderire**, per le valutazioni di cui in premessa, per motivi di economia del procedimento ed in aderenza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 alla C.U.C. costituita, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 37 - comma 4 - del D.Lgs. n. 50/2016, dai Comuni di Albano Laziale (capofila) e Castel Gandolfo;

2) **Di approvare**, come in effetti con il presente atto approva, lo schema di convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

3) **Di dare atto** che allo schema di convenzione di cui al punto precedente è allegato, a formarne parte integrante e sostanziale, il “*Regolamento per il Funzionamento della Centrale Unica di Committenza*“;

4) **Di impegnarsi** all’integrale rispetto delle clausole e delle condizioni di cui alla convenzione ed al regolamento di cui ai punti precedenti;

5) **Di dare atto** che la il termine della durata dell’accordo è fissato al 30.06.2023;

6) **Di dare atto** che, quale Comune capo fila, viene confermato il Comune di Albano Laziale presso il quale è attualmente incardinata la Centrale Unica di Committenza;

7) **Di demandare** ai dirigenti dei competenti uffici l’adozione di tutti gli atti di loro competenza necessari a dare attuazione al presente atto;

8) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Giancarlo Dionisi**

**Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio**

La presente deliberazione viene inviata:

[X] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L. 69/2009.

[X] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.

[X] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

N. 519

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal **04/03/2022**

Grottaferrata, li 04/03/2022

Dipendente incaricato
f.to DOGANIERI GIOVANNINA

ESECUTIVITÀ

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all' art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

Grottaferrata, li 04/03/2022

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.